



COMUNE DI COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI
Provincia di Cremona

Oggetto: Parere Fabbisogni del personale

Io sottoscritto revisore legale nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 16 novembre 2022, con decorrenza 16/11/2022 – 15 /11/2025,

ricevuta via email in data 25-03-2024 la documentazione utile all'emissione del mio parere,

visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 in merito al piano triennale e alle facoltà assunzionali previste
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 in merito alla riduzione delle spese di personale
- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006
- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006
- l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica
- il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed il «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile

Esaminata

la proposta di piano di fabbisogno di personale (ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.) che NON prevede nessuna assunzione

Verificato :

- che il Comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 28%, con una capacità assunzionale nel triennio 2024-2026 di 6.201,85 (riferito all'annualità 2024), che sale a 40.696,62, sempre per l'anno 2024, aggiungendo i margini aggiuntivi teorici
- il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale per l'anno 2024 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato, e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020 (limite capacità assunzionale € 156.972,67 contro una spesa di personale previsionale nel 2024 di € 101.343,00)
- che il tetto di spesa per lavoro flessibile per l'anno 2024 è stato adeguatamente motivato e riferito ad un servizio essenziale per l'Ente (servizi tecnici)
- che non si rilevano eccedenze di personale
- che sono stati rispettati i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, dei rendiconti, e che i relativi dati sono stati trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche nel termine previsto
- che è ottemperato l'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2
- che l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- che nel prossimo non si stima nessuna evoluzione nel fabbisogno del personale

assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ed esprime parere favorevole

Cremona, 4 aprile 2024

